

(N. 595)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori: BERLINGUER, MARIOTTI, GRISOLIA, COSATTINI, FABBRI, ORO, NOBILI, TONELLO, GIUA, CORTESE, CASTAGNO, CAVALLERA, LANZETTA, ALBERTI Giuseppe, TAMBURRANO, BARBARESCHI, RIZZO, PRIOLO, MANCINI.

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1949

Delega al Presidente della Repubblica a concedere il condono di un terzo della pena ai condannati per i reati previsti dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 243, con relative proroghe e dagli art. 1 e 2 del Decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, successivamente prorogato con la legge 23 luglio 1948, n. 970, e raccolta in Testo Unico approvato con decreto presidenziale il 19-8-1948, n. 1184.

ONOREVOLI SENATORI. — Durante la discussione del disegno di legge di «proroga e modifiche delle disposizioni del testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948 n. 1184 per il controllo delle armi», fu prospettata l'esigenza di equiparare la condizione dei condannati con sentenza irrevocabile sotto l'imperio di leggi precedenti alla condizione di coloro che, trovandosi ancora nella fortunata situazione di giudicabili, avrebbero goduto delle disposizioni favorevoli della nuova legge a norma dell'emendamento relativo che il Senato approvò all'unanimità.

Questa esigenza, da tutti condivisa, rispondeva a ragioni superiori di equità ed alla necessità di realizzare il principio di una legge uguale per tutti, malgrado il tempo diverso

in cui gli identici reati erano stati commessi, oltre che al proposito di contribuire ad una distensione degli spiriti.

Fu votato un ordine del giorno con cui si facevano voti al governo perché a tali condannati venissero applicati provvedimenti di clemenza, e respinto, con lievissima maggioranza, un emendamento a tale ordine del giorno con cui il Governo era invece invitato a presentare con urgenza un disegno di legge di delegazione al Capo dello Stato per il condono di un terzo delle pene.

Senonchè, come il Senato riconobbe quando si verificò una situazione assolutamente analoga a quella di oggi e cioè dopo l'entrata in vigore della prima legge di proroga del decreto legge 5 febbraio 1948, i provvedimenti di ele-

menza non esauriscono le finalità che il Senato tenne presenti nella seduta del 25 giugno 1949, sia perchè essi non si estendono a tutti i casi, sia perchè, per le necessità di lunghe istruttorie, intervengono sempre con notevole ritardo.

Proprio a queste considerazioni il Senato s'ispirò votando la proposta di legge di delegazione al Capo dello Stato per il precedente condono, proposta che fu definitivamente approvata nella seduta del 21 dicembre 1948 con gli emendamenti che vi aveva introdotti la Camera dei deputati nell'intento di precisare i limiti di tale condono.

Su quest'ultimo punto non può sorgere oggi dissenso tra i due rami del Parlamento poichè nella odierna proposta i limiti sono fissati con riferimento ai soli articoli delle leggi precedenti che punivano con pene più gravi quei reati che oggi sono puniti con sanzioni attenuate.

Si ha perciò fiducia che la proposta di legge, per la quale si chiede l'urgenza, verrà accolta.

BERLINGUER, *relatore.*

#### DISEGNO DI LEGGE

##### *Articolo unico.*

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere il condono di un terzo della pena ai condannati per i reati previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, con le sue successive proroghe, dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 febbraio 1948, n. 100 e dagli stessi articoli 1 e 2 del testo unico approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, purchè le sentenze siano divenute irrevocabili anteriormente all'entrata in vigore della legge di proroga 29 luglio 1949, n. 450.